

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS	Presidente
Tommaso PARISI	Consigliere
Lucia d'AMBROSIO	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti del signor Cosimo Sale, nato ad Alghero il 7 maggio 1978, residente in Serramanna, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetto Ballero (C.F. n. BLLBDT44D02M016S) e dall'avvocato Francesco Mele (C.F. n. MLEFNC87D04B354Y), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Cagliari, nel Corso Vittorio Emanuele n. 76 (pec benedettoballero@legalmail.it, avv.francescomele@pec.it e fax 070/660503);

Visto l'atto di citazione iscritto al n. 25976 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 14 febbraio 2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Barbara Borghero, il relatore Consigliere Lucia d'Ambrosio, il Pubblico ministero, nella persona del vice Procuratore generale Elisabetta Usai, e gli avvocati Francesco Mele e Benedetto Ballero.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione del 12 giugno 2023 il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna ha convenuto in giudizio il signor Cosimo Sale, per sentirlo condannare al pagamento di euro 179.625,71, a favore del Comune di Samatzai, ed euro 28.748,72, a favore dell'Unione dei Comuni del basso Campidano, o di quella diversa che risulterà all'esito del giudizio, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia.

La Procura riferisce che il Nucleo PEF della Guardia di finanza di Cagliari ha segnalato, con nota n. 86338 del 23 maggio 2022, che il signor Cosimo SALE è stato condannato per il reato di peculato continuato di cui all'art. 314 c.p., con sentenza ex art. 447 c.p.p. del Tribunale di Cagliari n. 644 del 23 settembre 2020, passata in giudicato il 14 ottobre 2020. I fatti acclarati in via definitiva consistono nell'emissione, nel periodo compreso tra giugno 2012 e ottobre 2016, di una pluralità di mandati di pagamento in assenza di una valida giustificazione, in qualità di Responsabile del Servizio finanziario del Comune di Samatzai, per un importo complessivo di euro 179.625,71, e, in qualità Responsabile del Servizio finanziario dell'Unione dei Comuni del basso Campidano, per euro 28.748,72. Il signor SALE ha provveduto alla restituzione del danno patrimoniale.

La Procura afferma che ricorrono i presupposti di legge per il ristoro del danno all'immagine subito dal Comune di Samatzai e dall'Unione dei Comuni del basso Campidano, in quanto è intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna per un reato contemplato nell'ambito del Capo I del Titolo II del codice penale e le condotte del signor SALE, perpetrate

abusando della propria qualità di Responsabile del Servizio finanziario, hanno avuto l'effetto di ledere gravemente il prestigio, l'onorabilità e l'affidabilità del Comune di Samatzai e dell'Unione dei Comuni del basso Campidano.

La Procura evidenzia che la condotta appare connotata da dolo, considerata la reiterata commissione di una pluralità di fatti coordinati e ordinati tra loro con il fine di procurarsi un vantaggio egoistico di tipo economico in aperta violazione dei propri doveri legali e deontologici di servizio, e che sussiste un ampio *clamor fori* della vicenda, dimostrato dagli innumerevoli articoli di stampa relativi alla vicenda.

Ad avviso della Procura, anche se la condotta del signor SALE rientra nel periodo di vigenza dell'art. 1, comma 62, l. n. 190/2012 (che ha aggiunto il comma 1 - *sexies* all'art. 1 della l. n. 20/1994, introducendo la c.d. regola del "*doppio tangenzio*" ovvero la presunzione, salva prova contraria, di un'entità del danno all'immagine arrecato alla PA nella misura pari al doppio della somma di denaro illecitamente percepita dal dipendente), in considerazione dell'avvenuta integrale restituzione delle somme sottratte, la quantificazione del danno può essere parametrata alla misura del danno patrimoniale, ovvero in euro 179.625,71 a favore del Comune di Samatzai ed euro 28.748,72 a favore dell'Unione dei Comuni del basso Campidano.

La Procura riferisce che, per tali fatti, la difesa del signor SALE, in sede di deduzioni ex art. 67 c.g.c., ha rappresentato che l'assistito ha risarcito un ulteriore danno da disservizio al Comune di Samatzai per euro 23.328,54 e ha collaborato fattivamente con gli organi preposti, che non sono stati applicati adeguatamente i criteri direttivi giurisprudenziali sulla

quantificazione del danno all'immagine, che il *clamor fori* della vicenda non è stato notevole, che la comunità di Samatzai ha potuto apprezzare l'efficienza dell'amministrazione che è riuscita a recuperare le somme sottratte.

Rappresenta, inoltre, che, in sede di audizione, il signor SALE ha descritto il decorso del “*disturbo da gioco d'azzardo*” e le sue conseguenze, dall'indebitamento alla perdita del lavoro e alla difficoltà di trovarne un altro stabile, ha illustrato di aver formulato varie richieste di cancellazione della notizia dai mezzi di informazione nell'esercizio del proprio diritto all'oblio e ha dichiarato di aver seguito un percorso di terapia per la ludopatia presso il Centro del Servizio Dipendenze della ASL.

Evidenzia che la difesa, in data 6 giugno 2023, ha trasmesso una relazione psichiatrica del prof. Giovanni Carta del 19 maggio 2017, una relazione clinica dell'ATS Sardegna dell'11 settembre 2017, e varie attestazioni di accoglimento dell'istanza di cancellazione dei dati personali.

Ad avviso della Procura, le circostanze addotte dalla difesa non consentono, tuttavia, di superare la necessità dell'esercizio dell'azione erariale, in quanto non è stata fornita prova dell'insussistenza di una lesione del bene “*immagine*” della pubblica amministrazione, e in ragione del fatto che gli effetti nefasti sull'orientamento delle scelte di vita provocati dalla patologia di cui SALE ha dichiarato di essere affetto, non sono sufficienti a integrare il perfezionamento di una causa di non imputabilità e/o a interrompere il nesso causale nella produzione del danno.

Il signor Cosimo SALE si è costituito in giudizio con il ministero degli avvocati Benedetto Ballero e Francesco Mele, depositando memoria

difensiva in data 25 gennaio 2024, nella quale si dà atto che il convenuto, oltre ad aver integralmente restituito le somme a titolo di danno erariale, per un totale di euro 208.374,43, ha, altresì, versato interamente in favore del Comune di Samatzai le somme quantificate a titolo di danno da disservizio per ulteriori euro 23.328,54, ed ha collaborato fattivamente con gli organi accertatori (Procura della Repubblica e Amministrazioni presso cui ha prestato servizio) al fine di ricostruire la vicenda.

Per quanto concerne la quantificazione del danno all'immagine, sottolinea che la Procura non sembra applicare adeguatamente i criteri direttivi elaborati dalla giurisprudenza, non considerando il fatto che la legge parla di presunzione pari al doppio della somma, "*salva prova contraria*", che la difesa ritiene di aver fornito nel caso all'esame, considerato che dall'importo residuo andrebbe comunque detratta la maggior somma già corrisposta dal SALE all'Amministrazione.

Afferma che, con riferimento al *quantum debeatur*, non esistendo un criterio valevole *erga omnes* per la liquidazione del danno all'immagine, occorre far riferimento a quello di cui all'articolo 1226 c.c. , ovvero ad una valutazione in via equitativa, compiuta in base ai criteri di tipo oggettivo, soggettivo e sociale individuati dalla giurisprudenza, che devono essere altresì temperati, nell'ottica imposta dalle Corti sovranazionali, con il contestuale concorso del binario penale, definito nel caso *de quo* con sentenza di applicazione della pena, e di quello disciplinare, culminato con il licenziamento del dipendente.

Asserisce che dal concorso dei predetti criteri non può che discendere il carattere sproporzionato della somma di cui alla citazione, che deve essere

equitativamente rideterminata *ex* articolo 1226 c.c. in una misura non irragionevolmente eccessiva, e comunque inferiore a quella richiesta dalla Procura, considerate le integrali restituzioni operate dal SALE (per una somma complessiva di euro 231.702,97) e l'attuale capacità patrimoniale dello stesso (circa euro 1.000,00 al mese, con i quali deve farsi carico anche di due figli minori).

Afferma che la quantificazione del danno all'immagine deve essere temperata al limitato *clamor fori* della vicenda, esplicito esclusivamente al momento del fatto materiale, prima e durante il processo di primo grado, e non al momento del passaggio in giudicato della sentenza, evidenziando che si tratta di quattro soli articoli riprodotti nelle pagine interne del quotidiano locale "*L'Unione Sarda*", dedicate alle notizie del medio campidano, e che Samatzai ha appena 1.600 abitanti.

Rappresenta che la circostanza che il signor SALE abbia provveduto alla integrale restituzione delle somme sottratte e risarcito anche il danno da disservizio, concorre a migliorare il prestigio dell'Amministrazione.

Sostiene che la quantificazione del risarcimento del danno inferto all'immagine dell'Amministrazione deve essere effettuata in modo equo e proporzionato a tutte le circostanze del caso concreto, richiamando alcune pronunce della Sezione, nelle quali il danno alla immagine è stato quantificato in un importo pari a circa il 20% della richiesta della Procura, avuto riguardo allo scarso clamore mediatico, al tempo trascorso dalla commissione dei fatti, e alla restituzione delle somme contestate.

Chiede, pertanto, in via principale, di rigettare integralmente la domanda proposta dalla procura attrice, non residuando più un danno alla

immagine risarcibile; in via subordinata, di rideterminare, in riduzione *ex* articolo 1226 c.c., le somme richieste a titolo di danno all'immagine patito dalle amministrazioni del comune di Samatzai e dell'Unione dei comuni del Basso Campidano in un importo non superiore al 10% della domanda del P.M.; in ogni caso, l'esercizio del potere riduttivo di cui all'art. 83 del r.d. n. 2440/1923, nella misura ritenuta massima possibile, in considerazione del patteggiamento intervenuto, delle condizioni medico-psichiatriche e della precaria situazione economica del convenuto.

All'udienza del 14 febbraio 2024, il P.M. ha insistito per la condanna del convenuto, rimettendosi al Collegio in ordine all'esercizio del potere riduttivo.

L'Avv. Mele ha evidenziato che, il *clamor fori* di cui trattasi è stato di limitatissima portata, essendo riconducibile a pochissimi articoli, pubblicati all'inizio delle indagini, apparsi nella testata locale dell'Unione Sarda, dedicata alle notizie del Medio Campidano, letta da un bacino di utenza estremamente ridotto. Ha precisato che il convenuto si è occupato a proprie spese del cosiddetto diritto all'oblio, con la conseguenza che nessuna ricerca su internet sulle vicende in oggetto può produrre alcun risultato. Ha evidenziato che, nel caso di specie, l'amministrazione danneggiata è riuscita a recuperare non solo le somme sottratte ma anche ulteriori somme per euro 24.000, affermando che è stato risarcito non solo il danno erariale diretto, ma anche un ulteriore danno, che, ad avviso della difesa, comprende anche il danno all'immagine.

L'Avv. Ballero ha affermato che la norma che prevede la determinazione del danno all'immagine in una somma pari al doppio del

danno diretto, salvo prova contraria, si presta ad una valutazione di dubbia legittimità, in quanto pone a carico della parte un onere assolutamente inconsueto nell'ordinamento giuridico, consistente nella dimostrazione dell'entità del danno in misura inferiore. Ha ribadito che, nel caso concreto, per le ragioni esposte, l'entità del danno è sostanzialmente inesistente, tenuto conto delle somme già versate spontaneamente dal convenuto. Ha concluso per il rigetto dell'azione proposta dalla Procura; in subordine per una determinazione del danno al minimo, con utilizzo al massimo del potere riduttivo.

Considerato in

DIRITTO

L'esame compiuto degli atti di causa consente di acclarare la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla Procura e di accoglierla nei limiti di cui in motivazione.

Preliminarmente appare opportuno ripercorrere brevemente la normativa relativa alla perseguibilità e alla quantificazione del danno all'immagine davanti alla Corte dei conti.

La configurabilità del danno all'immagine della P.A. è frutto di un'elaborazione giurisprudenziale, che ne aveva riscontrato l'esistenza in molteplici occasioni, sussumibili nell'offesa al rispetto di tutte quelle disposizioni poste a tutela delle competenze, delle funzioni e delle “*responsabilità*” dei soggetti pubblici e nella conseguente alterazione dell'identità della pubblica amministrazione quale istituzione garante, di fronte alla collettività tutta, di principi di trasparenza, legalità, imparzialità ed efficienza (cfr. Sezione III Appello, sentenza n. 55 del 1° febbraio 2012,

che richiama SS.RR, sentenza n. 10/2003/QM).

Il Legislatore è intervenuto sul tema in molteplici occasioni, da un lato restringendo le ipotesi in cui, in presenza di un reato perpetrato in danno della P.A., poteva essere azionata la pretesa risarcitoria all'immagine, dall'altro, introducendo disposizioni settoriali in cui la detta pretesa è perseguibile senza la necessità di un previo giudicato penale (cfr., a titolo esemplificativo, l'art. 46, comma 1, del D. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, come modificato dall'art. 37, comma 1, lett. B), del D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza).

In particolare, con l'art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e contestualmente modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (a sua volta convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141) è stato previsto che le Procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97, introducendo la clausola generale in forza della quale il danno all'immagine dell'amministrazione può essere oggetto di azione di responsabilità da parte del Pubblico ministero contabile qualora esso sia la conseguenza di un delitto contro la P.A., accertato con sentenza penale irrevocabile di condanna.

Come precisato dalle Sezioni Riunite di questa Corte, all'esito di un travagliato percorso giurisprudenziale, che ha visto anche in plurime occasioni l'intervento della Consulta (cfr. SS.RR., sentenza n. 8/QM/2015 del 19 marzo 2015, nonché Corte costituzionale, sentenza n. 355 del 15

dicembre 2010, cui hanno fatto seguito le ordinanze nn. 219, 220 e 221 del 2011, di inammissibilità delle questioni nuovamente sollevate), con le disposizioni richiamate il Legislatore ha inteso circoscrivere l'azione per il risarcimento del danno all'immagine ai soli delitti di cui al Capo I del Titolo II del Libro Secondo del Codice penale.

Le disposizioni del Codice di giustizia contabile - il quale all'art. 51, comma 6, ha previsto che la nullità per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine è rilevabile anche d'ufficio, disponendo nel contempo (art. 4 dell'allegato 3, lettere g e h) che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice, sono o restano abrogati, tra gli altri, l'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 e l'articolo 17, comma 30-ter, primo periodo, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 - appaiono riferite, anche alla luce dell'interpretazione delle Sezioni Riunite, esclusivamente alla citata clausola generale, rimanendo diversamente normate le speciali fattispecie in cui il danno all'immagine è stato espressamente previsto, a prescindere dalla previa condanna penale irrevocabile (cfr. Sezione Sardegna, sentenza n. 7/2021).

Deve osservarsi, inoltre, che, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza contabile, il danno all'immagine della P.A. sussiste a prescindere dal livello di diffusione, più o meno elevato, tramite i *mass media* delle informazioni relative al fatto illecito, trattandosi di aspetto suscettibile di incidere al più sulla misura del danno e non sulla sua intrinseca sussistenza (cfr. Sez. Appello Sicilia, n. 112 del 4 novembre 2019).

L'orientamento prevalente della giurisprudenza di questa Corte, che

configura il danno all'immagine quale danno-conseguenza, fa discendere dal comportamento illecito - nel caso all'esame pienamente dimostrato - le conseguenze negative, ampiamente prevedibili e presumibili alla stregua dell'*id quod plerumque accidit*, in termini di offuscamento dell'immagine e del prestigio della P.A. interessata (cfr. Sezione II Centrale, sent. n. 647 del 2017). Alla stregua di tale criterio, la sussistenza e la consistenza del danno all'immagine vanno valutate con l'utilizzo di diversi indicatori, inerenti alla natura del fatto, alle modalità di perpetrazione dell'evento pregiudizievole, alla eventuale reiterazione dello stesso, al *clamor fori*, e, infine, al ruolo rivestito dal soggetto nell'ambito della Pubblica Amministrazione, senza che abbiano rilievo alcuno le spese eventualmente effettuate per il ripristino dell'immagine lesa (cfr., *ex multis*, Sezioni Riunite, Sentenza nr. 1/QM/2011, Sezione I Appello, sentenze n. 251 del 2006, n. 209 del 2008, n. 193 del 2011 e n. 18 del 2012; Sezione Giurisdizionale Sardegna, sentenze n. 365 del 2021, n. 188 del 2022 e n. 39 del 2023; Sezione Giurisdizionale Lombardia, sentenza n. 681 del 2006; Sezione Giurisdizionale Veneto, sentenza n. 927 del 2006; Sezione Giurisdizionale Lazio, sentenza n. 373 del 2007), spese che potrebbero, invece, essere considerate sotto il diverso profilo del cosiddetto danno da disservizio, rientrando a pieno titolo nel vero e proprio danno patrimoniale (cfr., *ex multis*, Sezione II Appello, n. 348 del 2019; Sezione III Appello, n. 536 del 2016; Sez. Appello Regione Siciliana n. 183 del 2016; Sez. Giurisdizionale Puglia, n. 261 del 2011).

Per quanto concerne l'elemento soggettivo del danno all'immagine conseguenza di un delitto contro la P.A., accertato con sentenza penale irrevocabile di condanna, si richiama la giurisprudenza di questa Corte, ai

sensi della quale *il titolo doloso dell'addebito di responsabilità erariale ... è ... connesso alla commissione dei gravi fatti che, in sede penale, sono stati imputati ai convenuti a titolo di delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a., ... in quanto ... fonte del danno all'immagine che ne deriva non è alcun atto diverso ed ulteriore, rispetto a quello costitutivo della condotta in quella sede. Anzi, è proprio la commissione da parte loro di così gravi fatti, penalmente rilevanti, dolosi e commessi in spregio delle proprie rilevanti funzioni pubbliche, che costituisce la concreta lesione del bene immagine della p.a., non danneggiata in altrettanta così grave misura da un atto commesso con colpa grave o per un dolo non intenzionale: tali fatti evidenziano la presenza, all'interno della pubblica amministrazione, di funzionari infedeli, che tradendo l'obbligo di correttezza, imparzialità, lealtà e fedeltà, hanno perseguito un proprio interesse anziché quello al quale erano stati preposti. Ne consegue che il dolo, che costituisce un elemento del delitto, costituisce, al contempo, esso stesso un elemento della lesione arrecata all'amministrazione, in quanto rende evidente l'esistenza, in seno all'amministrazione, di soggetti che agiscono con una volontà intenzionalmente diretta a pretermettere gli interessi pubblici al corretto svolgimento delle procedure, sui quali il cittadino fa conto. Conseguentemente, nessun accertamento il giudice di prime cure doveva effettuare sull'elemento psicologico dell'illecito erariale del danno all'immagine, da ricondursi alla commissione del delitto e da inquadrarsi, per sua stessa definizione, nell'alveo degli illeciti dolosi. (Sezione III Appello, Sent. n. 239/2019).*

Nel caso all'esame la sussistenza del danno all'immagine risulta

provata con riguardo all'oggettiva gravità del fatto (aver posto in essere condotte illecite penalmente rilevanti, sottraendo risorse al Comune e all'Unione di Comuni), alle modalità di perpetrazione dell'illecito (emergenti dalle risultanze del procedimento penale e dalla sentenza di condanna per danno patrimoniale di questa Sezione n. 379 del 2019, confermata dalla Sezione III d'Appello, con sentenza n. 166 del 2022) e al *clamor fori*.

Per quanto concerne, invece, la quantificazione del danno all'immagine, si deve considerare che la stessa Procura - che, in ragione dell'avvenuta integrale restituzione delle somme sottratte, aveva chiesto in citazione che la quantificazione del danno venisse parametrata alla misura del danno patrimoniale, ovvero in euro 179.625,71 a favore del Comune di Samatzai ed euro 28.748,72 a favore dell'Unione dei Comuni del basso Campidano - in udienza ha dichiarato di non opporsi ad una riduzione dell'importo della condanna.

Ad avviso della Sezione, nel caso attualmente all'esame, devono essere adeguatamente valorizzati la circostanza che sono trascorsi ormai molti anni dalla realizzazione dei fatti delittuosi, con una conseguente apprezzabile attenuazione della forza lesiva riveniente dagli illeciti perpetrati, il fatto che la divulgazione giornalistica della vicenda è stata minima (quattro articoli sul quotidiano regionale *L'Unione Sarda*) e limitata nel tempo (considerato anche l'esercizio del c.d. *diritto all'oblio*), con un impatto mediatico negativo sostanzialmente ristretto all'ambito del Comune di Samatzai, e l'evenienza che il convenuto ha complessivamente restituito la somma di € 231.702,97, molto superiore al danno patrimoniale oggetto della condanna.

Il Collegio - tenuto conto di tutti i descritti elementi di giudizio, nella

loro irripetibile unicità - ritiene, pertanto, congruo quantificare il danno all'immagine, sulla base del criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., nell'importo di euro 18.000, a favore del Comune di Samatzai, ed euro 3.000, a favore dell'Unione dei Comuni del basso Campidano, comprensivi di rivalutazione monetaria.

Non può trovare accoglimento, invece, la richiesta della difesa di limitare l'ammontare del danno nell'esercizio del potere riduttivo, considerato che giurisprudenza costante di questa Corte (cfr., *ex multis*, SS.RR. n. 513/A del 1986; Sez. II, n. 338 del 2000, Sez. III, n. 228 del 2002, e, da ultimo, Sez. I, n. 62 del 2021) esclude, nelle ipotesi di condotte contrassegnate dall'elemento psicologico del dolo, il ricorso all'esercizio del potere intestato al giudice contabile dall'art. 83, co. 1, R.D. n. 2440/1923 e art. 52, co. 2, R. D. n. 1214/1934.

Conclusivamente, il danno erariale va ascritto al convenuto, signor Cosimo SALE, con conseguente pronuncia di condanna a favore del Comune di Samatzai, per il definitivo importo di euro 18.000, e dell'Unione dei Comuni del basso Campidano, per il definitivo importo di euro 3.000, entrambi comprensivi della rivalutazione monetaria.

Dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfacimento del credito sono altresì dovuti, sulle somme per cui è pronunciata condanna, gli interessi nella misura del saggio legale fino all'effettivo pagamento.

Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice della giustizia contabile approvato con D.lgs. n. 174 del 2016.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando,

condanna signor Cosimo SALE al pagamento, a favore del pubblico erario e segnatamente del Comune di Samatzai, della somma complessiva di euro 18.000 (diciottomila/00), oltre interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisati in motivazione;

condanna signor Cosimo SALE al pagamento, a favore del pubblico erario e segnatamente dell'Unione dei Comuni del basso Campidano, della somma complessiva di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisati in motivazione;

condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 73,18 (settantatre/18).

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Lucia d'Ambrosio

Donata Cabras

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 6/03/2024

IL DIRIGENTE

Paolo Carrus

(f.to digitalmente)